



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA - ITALY
SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE**

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtim dhe Fushe Administrative
UdaDante Alighieri n°146 – 87069 Shen Miter Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200m@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.gov.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel.098384060



Prot. n. ro 809/02-09

San Demetrio Corone, 25/ II/ 2021

Al Personale, Docente ed Ata di Istituto
Alla RSU di Istituto
Al Direttore SGA di Istituto per le Applicazioni spettanti
Alle Famiglie/Alunni ed a Quanti interessati
Agli Atti dell'Istituzione scolastica e sul Sito on line
SEDE

Oggetto:

***REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI
IN CASO DI SCIOPERO***

VISTO che, in data 12 gennaio 2021, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.ro 8 è stata pubblicata la Delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia, con la quale si recepisce l'Accordo Nazionale, sulle Norme di Garanzia dei Servizi Pubblici essenziali e sulle Procedure di Raffreddamento e di Conciliazione, in caso di Sciopero, nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti *Accordo*), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020;

VISTO che tale *Accordo Nazionale* sostituisce l'Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni Istituzione scolastica ed Educativa, il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle Trattative Nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D.lvo n.ro 165/2001, individuano, in un apposito "*Protocollo di Intesa*", il Numero dei Lavoratori interessati ed i Criteri di individuazione dei medesimi;

TENUTO CONTO che, in data 24 febbraio 2021, si è provveduto, presso l'Istituzione scolastica, a sottoscrivere il Protocollo, in oggetto, con le OO. SS.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Amministrazione, in intestazione

DISPONE

**ADOZIONE DEL SEGUENTE "REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI
IN CASO DI SCIOPERO"**

così articolato:

Art.1 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei Servizi Pubblici Essenziali, come definiti dalla Legge n.ro 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento all'Istituzione scolastica, sono da considerare Prestazioni Indispensabili i seguenti Servizi:

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli Scrutini finali, degli Esami finali, nonché, degli Esami di Idoneità;
- b) Vigilanza, sui Minori, durante i Servizi di Refezione, ove, funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del Servizio

Art.2 – Contingenti di Personale per garantire le Prestazioni Indispensabili

Al fine di garantire le Prestazioni Indispensabili, di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di Personale:

- Per le Attività, di cui al punto a):



- n.ro 1 (uno) Assistente amministrativo;
- n.ro 1 (uno) Collaboratore scolastico per l'uso dei Locali interessati, per l'Apertura e Chiusura della Scuola e per la vigilanza, sull'ingresso principale.
- Per le Attività di cui al punto b):
 - n.ro 1 (uno) Collaboratore scolastico

Art.3 – Operazioni di Scrutinio ed Esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei Servizi, resi nel settore scolastico, i Tempi e la Durata delle Azioni di Sciopero, nell'Istituzione scolastica, coincidenti con le Operazioni di Scrutinio, sono così disciplinate:

- gli Scioperi proclamati e concomitanti con le giornate, nelle quali è prevista l'effettuazione degli Scrutini non finali non devono, comunque, comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti Scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze, fissate dal Calendario scolastico;
- gli Scioperi, proclamati e concomitanti con le giornate, nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali, non devono differirne la conclusione, nei soli casi, in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli Esami conclusivi dei cicli di Istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio, superiore a cinque giorni, rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni), nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria ed il Limite di 60 ore individuali (12 giorni), nella Scuola Secondaria, di I e di II grado, garantendo, comunque, da parte del singolo Docente, l'erogazione di un monte ore, non inferiore al 90% dell'Orario complessivo di ciascuna classe

Art.4 – Criteri di individuazione del Personale

I Lavoratori, interessati a garantire le Prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti Criteri generali:

- 1) Volontarietà
- 2) Rotazione

Art.5 – Comunicazione del Personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita, in forma scritta (o per e-mail), il Personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato, ancora, la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione, resa dal Personale, i Nominativi del Personale in servizio, presso l'Istituzione scolastica/educativa, da includere, nei contingenti minimi, tenuto alle Prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I Nominativi, inclusi nei contingenti, sono comunicati ai singoli Interessati, cinque giorni, prima dell'effettuazione dello sciopero. Il Soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, già, manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione, è comunicata agli Interessati, entro le successive 24 ore.

I Dati, relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici, sul sito web dell'Istituzione scolastica; sarà, inoltre, comunicata, al Ministero dell'Istruzione, la chiusura, totale o parziale, dell'Istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle Famiglie

Il Dirigente scolastico comunica, alle Famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti Informazioni per consentire alle Stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero, sul funzionamento dell'Istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS., che hanno proclamato lo sciopero;
- le Motivazioni, poste alla base della vertenza;
- i Dati, relativi alla rappresentatività, a livello nazionale;
- le % di Voti ottenuti dalle stesse OO.SS., in occasione delle ultime elezioni RSU nella Scuola;
- le % di Adesione, registrate, a livello di Scuola, agli scioperi, proclamati, nell'anno scolastico ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali, che vi hanno aderito;
- l'elenco dei Servizi, che saranno, comunque, garantiti;
- l'elenco dei Servizi, di cui si prevede l'erogazione, sulla base delle comunicazioni, rese dal Personale.

Art.7 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f), non possono essere proclamati scioperi, nella Istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.8 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle Disposizioni della Legge n.ro 146/1990 (come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n.ro 83) e all'Accordo Nazionale, citato in Premessa.



In caso di dissenso, da parte delle Organizzazioni sindacali, rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le Procedure di conciliazione, presso i Soggetti competenti, in sede locale, come previsto dall'art. 11 (Procedure di Raffreddamento e Conciliazione), comma 2, dell'Accordo, citato in Premessa.

 Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa. *Concetta Amoriglio*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio

